

Codice A1617A

D.D. 8 settembre 2026, n. 655

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione del progetto di "Rinnovamento tecnologico e riqualificazione Booster Fraiteve con implementazione attrezzature elettromeccaniche e sostituzione linee cavidotti MT." nel Comune di Cesana Torinese (TO). Richiedente: Sestrieres S.p.A. (P. IVA 00941880015).



ATTO DD 655/A1617A/2026

DEL 08/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione del progetto di “Rinnovamento tecnologico e riqualificazione Booster Fraiteve con implementazione attrezzature elettromeccaniche e sostituzione linee cavidotti MT.” nel Comune di Cesana Torinese (TO). Richiedente: Sestrieres S.p.A. (P. IVA 00941880015).

Richiamata l’istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 e s.m.i. presentata dalla società Sestrieres S.p.A. (P.IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli, 4 - 10058 Sestriere (TO), pervenuta con nota protocollo in ingresso n. A1600A/104804 in data 14/07/2026 per il tramite del SUAP dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea – Comune di Cesana Torinese, per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto “Rinnovamento tecnologico e riqualificazione Booster Fraiteve con implementazione attrezzature elettromeccaniche e sostituzione linee cavidotti MT.” nel Comune di Cesana Torinese (TO);

Viste:

- la nota prot. n. A1600A/106998 del 17/07/2026 con la quale è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;
- la richiesta di documentazione integrativa trasmessa in data 27/07/2026, prot. n. A1600A/111911;
- la documentazione integrativa registrata al protocollo in ingresso n. A1600A/119557 in data 12/08/2026;

Dato atto che:

- il progetto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Cesana Torinese, foglio 5
- particella 2, foglio 6 – particelle 95, 97, 98, 102, 137, 164 e 137 e foglio 8 – particella 22, come risulta dalle integrazioni prot. n. A1600A/119557 del 12/08/2026;
- il progetto prevede il rinnovamento tecnologico e la riqualificazione della stazione di pompaggio esistente (Booster Fraiteve), con la realizzazione di un fabbricato (dimensioni 10,27 x 4,86 m e altezza 2,80 m) parzialmente interrato, e nel potenziamento di due linee di alimentazione a servizio

della nuova Booster, mediante la realizzazione di due nuovi cavidotti MT che andranno a sostituire quelli attualmente esistenti (tratto Booster Fraiteve-Cabina Roccia Rotonda di 565 m e tratto Soleil Boeuf-monte Baby di 1.100 m);

- gli interventi comportano la trasformazione di una superficie complessiva di circa 1.100 m², dei quali 100 m² per il fabbricato Booster e 1.000 m² per il due cavidotti, e determina movimenti terra per un volume totale di circa 3.697 m³, dei quali 700 m³ per il fabbricato Booster e 2.997 m³ per il due cavidotti;
- gli interventi non interessano superfici boscate;
- il progetto proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dagli art. 1 della l.r. 45/1989 in quanto comporta la modifica/trasformazione d'uso del suolo e dell'assetto idrogeologico del territorio in un'area soggetta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. 3267/1923;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 45/1989 il rilascio dell'autorizzazione è di competenza regionale;

Preso atto:

- del contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici del Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Allegato A) del 01/09/2026, prot. A1800A/39789, pervenuto in data 02/09/2026, prot. n. A1600A/123904, il quale rileva che gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata e con prescrizioni alla loro realizzazione;
- che il parere forestale non si rende necessario in quanto gli interventi previsti non interessano aree definite "bosco" ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009 e s.m.i.;
- che l'istruttoria per il rilascio della presente autorizzazione è subordinata al procedimento attivato dal SUAP dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea – Comune di Cesana Torinese;

Rilevato che:

- in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:
 - le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
 - allo stato attuale e dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli aspetti geologici al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;
- ai sensi dell'art. 8 della l.r. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista nella misura minima di € 1.000,00, prima dell'inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b), della l.r. 45/1989 la compensazione della superficie trasformata non è dovuta in quanto l'intervento prevede la realizzazione di un impianto di interesse pubblico, poiché ricade in area sciabile ai sensi dell'art. 14 della l.r. 2/2009;
- ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009 la compensazione della superficie boscata trasformata non è dovuta in quanto l'intervento non prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco;

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per la realizzazione dell'intervento in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la società Sestrieres S.p.A. (P.IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli, 4 - 10058 Sestriere, a realizzare l'intervento di "Rinnovamento tecnologico e riqualificazione Booster Fraiteve con implementazione attrezzature elettromeccaniche e sostituzione linee cavidotti MT." nel Comune di Cesana Torinese su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e nelle successive integrazioni (conservate agli atti in formato digitale), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale geologico redatto in data 01/09/2026, prot. A1800A/39789, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la società Sestrieres S.p.A. (P.IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli, 4 - 10058 Sestriere, a realizzare il progetto di "Rinnovamento tecnologico e riqualificazione Booster Fraiteve con implementazione attrezzature elettromeccaniche e sostituzione linee cavidotti MT." nel Comune di Cesana Torinese, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, distinte

al N.C.T. del Comune di Cesana Torinese, foglio 5 – particella 2, foglio 6 – partt. 95, 97, 98, 102, 137, 164 e 137 e foglio 8 – part. 22, come risulta dalle integrazioni prot. n. A1600A/119557 del 12/08/2026, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale geologico in data 01/09/2026, prot. A1800A/39789, Allegato A al presente provvedimento, e di seguito riportate:

1. nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
2. per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
3. al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento, secondo quanto indicato nella relazione forestale al paragrafo 5. Interventi di recupero ambientale su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, sia sui tratti interessati dalla sostituzione dei cavi elettrici che per la realizzazione del Booster, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Che il titolare dell'autorizzazione:

- ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 45/1989, è tenuto alla costituzione della cauzione prevista nella misura minima di € 1.000,00 prima dell'inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b), della l.r. 45/1989 non è tenuto alla compensazione della superficie trasformata in quanto l'intervento prevede la realizzazione di un impianto di interesse, pubblico poiché ricadente in area sciabile ai sensi dell'art. 14 della l.r. 2/2009;
- ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009 non è tenuto alla compensazione della superficie boscata trasformata in quanto l'intervento non prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco.

Di richiamare quanto segue.

- La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni che decorrono dal provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi indetta dal SUAP dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea – Comune di Cesana Torinese. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso,

al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;

c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

- Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di:

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni o turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali ;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

- Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente;

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Nucleo Carabinieri Forestale:

- a. la comunicazione di inizio dei lavori;
- b. la comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato e alle prescrizioni dettate dalla presente autorizzazione.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Allegato_A_-_Cesana_Booster-Fraiteve_parere_geologico.pdf

Allegato 



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1710/2026C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE

Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio

Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: Prot. n. 111911/A1600A del 27/07/2026, Ns. Prot. n.34507/A1800A del 27/07/2026 - Pratica DQ 75891/C.

Oggetto: L.R. 45/1989. Progetto di *“Rinnovamento tecnologico e riqualificazione Booster Fraiteve con implementazione attrezzature elettromeccaniche e sostituzione linee cavidotti MT.”*
in Comune di Cesana Torinese (TO).

Richiedente: Sestriere S.p.A.

Trasmissione contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Il progetto in esame si riferisce al potenziamento dell'attuale stazione di pompaggio "Fraiteve", ricadente nel comprensorio di Cesana - Sansicario in Comune di Cesana Torinese, a quota 2.400 m s.l.m. sul versante occidentale del M.te Fraiteve, realizzata nel periodo olimpico ed utilizzata per rilanciare e sollevare le portate provenienti dal serbatoio artificiale di Rougies; il soggetto gestore la ritiene attualmente sottodimensionata, in relazione alle nuove esigenze dell'impianto di innevamento per quanto riguarda le portate, e ritiene che debba essere potenziata come capacità di pompaggio. Tale operazione comporta la necessità di potenziare la fornitura elettrica, che attualmente avviene in bassa tensione, con una nuova linea in media tensione e la conseguente necessità di realizzare una nuova cabina di trasformazione .

Al fine di poter utilmente ristrutturare la stazione booster Fraiteve viene pertanto proposta la realizzazione di un locale parzialmente interrato con la creazione di tre locali distinti (un locale trasformatore, un locale quadri elettrici distinto e isolato dagli altri locali ed un locale sala pompe ove sono ubicate le pompe di rilancio dell'acqua).

In sintesi il progetto prevede la posa di una struttura prefabbricata in cemento armato ad uso locale tecnico delle dimensioni mt. 10,72 x 4,86 e 2,80 di altezza che verrà quasi completamente



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

interrato eccetto la facciata a vista con finitura in pietrame. Contestualmente il progetto prevede anche la sostituzione di 2 tratti di linea elettrica MT; un tratto da Booster Fraiteve a Cabina Roccia Rotonda di 565 ml di lunghezza ed un tratto Soleil Boeuf-monte Baby di 1100 ml di lunghezza, interamente contenuti entro il sedime delle piste da sci e comportanti scavi limitati nelle porzioni superficiali delle coperture detritico colluviali dei versanti interessati.

I lavori di scavo si estenderanno su una superficie di circa 100 mq, interamente in vincolo idrogeologico ma priva di bosco, per un volume complessivo di movimenti terra pari a 635 mc (circa 317 mc di scavi il cui materiale verrà interamente riutilizzato in loco per riempimenti e rimodellamenti).

Sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella "Relazione geologica e nivologica" del Dott. Geol. Dario Fontan, e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), il contesto geomorfologico nel quale si sviluppano gli interventi in progetto ricade all'interno della DGPV del Monte Fraiteve, fenomeno di versante a cinematismo estremamente lento, all'interno della quale non sono state rilevate evidenze di instabilità superficiale attiva tali da interferire con la realizzazione della nuova stazione di pompaggio. Come attestato nella relazione geologica *"..gli scavi interesseranno esclusivamente depositi detritico-colluviali superficiali e, in considerazione della loro limitata profondità, non intercetteranno la falda permanente, pur potendosi verificare modeste venute d'acqua temporanee durante il periodo di disgelo o in occasione di precipitazioni intense."*

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe viene rilevato come il settore di versante oggetto d'intervento non interferisca con aree valanghive o con zone pericolose, così come confermato sia dagli elaborati di PRG che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe), e che i lavori previsti non comportano modifiche al quadro della pericolosità valanghiva.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- preso atto delle risultanze degli studi condotti, contenute negli elaborati a firma del Dott. Ing. Livio Martina per la parte progettuale, dalla Dott. Agr. Renata Curti per gli aspetti forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per le tematiche geologiche e valanghiva;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

• esaminati gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Cesana Torinese, relativamente al quadro del dissesto e della pericolosità valanghiva, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R. 45/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata.

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento, secondo quanto indicato nella relazione forestale al paragrafo 5.INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, sia sui tratti interessati dalla sostituzione dei cavi elettrici che per la realizzazione del Booster, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

***Il Responsabile del Settore
Ing. Michele Marino***

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

Dott. Andrea Berteà

Tel. 011-4325353 - e-mail: andrea.berteà@regione.piemonte.it

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti